



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 394

DEL 12/06/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ulss n. 6 -Euganea e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per attività di consulenza in materie sanitarie. Anno 2019.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Azienda Ulss n. 6 -Euganea e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per attività di consulenza in materie sanitarie.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f. f.
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ~ l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, in quanto Istituto prevalentemente monospecialistico, al fine di integrare la tipologia di prestazioni, erogate con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di consulenze sanitarie da parte di specialisti esterni;
- ~ da alcuni anni, sono attivi rapporti di collaborazione, disciplinati da apposite convenzioni, con l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche in materia sanitaria;
- ~ l'art.55 comma 1 e l'art.58, comma 2, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, per la dirigenza medica e veterinaria, prevedono in tale contesto che l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi costituisca una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dall'impegno di servizio;
- ~ tale attività risulta essere in linea con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e non configura un rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto Oncologico Veneto;

Vista la D.G.R. n. 866 del 13/7/2015 con la quale la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa del 12/05/2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8/06/2000, a modifica delle D.G.R. n. 2846 del 29/12/2014;

Vista D.G.R.V. n. 177 del 22.2.2019 recante le disposizioni per l'anno 2019 in materia di convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. dell'8/6/2000, la quale evidenzia che tutti i rapporti convenzionali di cui all'articolo 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000 devono essere previamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale;

Dato atto che:

- ~ con note prot. nr. 22234 del 28.12.2018 e nr. 7475 del 29.04.2019, l'Istituto Oncologico Veneto IOV, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ulss n. 6 alla prosecuzione del rapporto di collaborazione in essere, mediante la stipula di un'apposita convenzione per attività di consulenza in materie sanitarie;
- ~ con nota prot. n. 3007 del 20.2.2019, in ottemperanza alla D.G.R. n. 866 del 13.7.2015 e alla D.G.R. n. 177 del 22.2.2019, l'Istituto ha inviato all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto la richiesta di autorizzazione alla stipula di dette convenzioni;
- ~ in ultimo, con note prot. nr. 137102 del 5.4.2019 e nr. 203958 del 24.5.2019, la Regione del Veneto ha autorizzato l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. alla stipula delle convenzioni con l'Azienda Ulss n. 6 – Euganea per attività di consulenze sanitarie, con validità fino al 31 dicembre 2019;

Le prestazioni di consulenza sanitaria richieste dall'Istituto Oncologico Veneto all'Azienda Ulss n.6 Euganea e autorizzate dalla Regione del Veneto, sono di seguito elencate:

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

FUNZIONI/ATTIVITA'	VOLUME ATTIVITA' RICHIESTA
PSICHIATRIA	Totale 500 ore/anno; frequenza: a chiamata
NEUROLOGIA	Totale 100 ore/anno; frequenza: a chiamata
MEDICO AUTORIZZATO	Totale 200 ore/anno; frequenza: a chiamata
FISIATRIA	Totale 25 ore/anno; frequenza: a chiamata
DIABETOLOGIA	Totale 5 ore/anno; frequenza: a chiamata
OCULISTICA	Totale 25 ore/anno; frequenza: a chiamata
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Totale 100 ore/anno; frequenza: a chiamata

Il compenso orario per le consulenze sopra menzionate è stabilito ai sensi della normativa di riferimento in materia, pertanto, per l'attività in parola lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all'Azienda Ulss n. 6 Euganea il corrispettivo pari ad € 100/ora a cui va aggiunta la trattenuta del 5% e l'IRAP, come previsto dalle Linee guida regionali per la stipula delle convenzioni ex art. 58 CCNL 8.06.2000 (DGRV 866/2015);

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la convenzione con l'Azienda Ulss n. 6 – Euganea, per attività di consulenza in materie sanitarie, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli Allegati A e B.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTE le D.G.R. n. 866/2015 e 2174/2016;

VISTE la note regionali n. 137102/2019 e n. 203958/2019;

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la Convenzione tra l'istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Azienda Ulss n. 6 – Euganea, per attività di consulenza in materie sanitarie, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli allegati A e B;
- 2) di dare atto che il compenso orario per le consulenze sanitarie, è stabilito ai sensi della normativa di riferimento in materia, pertanto, per l'attività in parola lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all'Azienda Ulss n. 6 Euganea il corrispettivo pari ad € 100/ora a cui va aggiunta la trattenuta del 5% e l'IRAP, come previsto dalle Linee guida regionali per la stipula delle convenzioni ex art. 58 CCNL 8.06.2000 (DGRV 866/2015);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva annua è stimata complessivamente in € 108.640,80, da imputare sul conto di Bilancio B.2.A.15.1. numero 4002011401;
- 4) di dare mandato alla Direzione Sanitaria, alla SC Affari Generali e alla SS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2019

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIE SANITARIE**

TRA

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL VENETO

Via Gattamelata, 64, 35128 Padova

Codice Fiscale e Partita IVA 04074560287

legalmente rappresentata dal Direttore Generale

Dott. Giorgio Roberti

E

AZIENDA ULSS n.6 DI PADOVA

Via Scrovegni n. 14 – 35131- Padova

Codice fiscale e Partita IVA 00349050286

In persona del Direttore della U.O.C.

Direzione Amministrativa di Ospedale

Dott.ssa Mariagrazia Facin

Giusta delega del Direttore Generale

Conferita con deliberazione n.747 del 20.10.2017

PREMESSO

- che l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- che l'art. 55 c.1 e l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria prevedono che l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dall'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 LA Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art.58, c.2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'08.06.2000;
- che l'Istituto Oncologico del Veneto IOV-IRCSS, ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ulss 6 Euganea mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza nelle materie di psichiatria, neurologia, medico autorizzato, fisiatria, diabetologia, oculistica ed anestesia e rianimazione, in virtù dell'autorizzazione regionale all'uso rilasciata in data 05.04.2019, prot. n. 137102;
- che l'art. 15 punto 1) del Regolamento dell'Azienda Ulss 6 Euganea per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 737 del 24.08.2018, regolano tale attività;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L' Istituto Oncologico del Veneto IOV-IRCSS (da ora anche IOV-IRCCS), al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni sanitarie da parte di specialisti dell'Azienda ULSS 6 Euganea (di seguito denominata anche "ULSS 6").

ART. 2

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Lo IOV – IRCSS richiede l'attività degli specialisti dell'ULSS 6 in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto.

L'attività sanitaria ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dello IOV-IRCCS.

L'ULSS 6 conferma di voler collaborare con lo IOV-IRCCS Veneto allo scopo di espletare attività di consulenza nelle materie sanitarie di psichiatria, neurologia, medico autorizzato, fisiatria, diabetologia, oculistica ed anestesia e rianimazione.

L'attività di cui sopra verrà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell' ULSS 6, le cui equipe sono in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Gli accessi degli specialisti sono concordati per il fabbisogno di consulenze sanitarie presso la sede di Padova, secondo la misura e le modalità di seguito specificate:

FUNZIONI/ATTIVITA'	VOLUME ATTIVITA' RICHIESTA
PSICHIATRIA	Totale 500 ore/anno; frequenza: a chiamata
NEUROLOGIA	Totale 100 ore/anno; frequenza: a chiamata
MEDICO AUTORIZZATO	Totale 200 ore/anno; frequenza: a chiamata
FISIATRIA	Totale 25 ore/anno; frequenza: a chiamata
DIABETOLOGIA	Totale 5 ore/anno; frequenza: a chiamata
OCULISTICA	Totale 25 ore/anno; frequenza: a chiamata
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Totale 100 ore/anno; frequenza: a chiamata

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

Lo IOV-IRCCS provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

Lo IOV-IRCCS, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'ULSS 6 in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1228 e 2232 del Codice Civile, lo IOV-IRCCS è unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti a esso riferibili e anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

Lo IOV-IRCCS dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi dello specialista conformemente alla DGRV n. 573/2011 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

Lo IOV-IRCCS, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa regionale a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura

stessa, con rinuncia da parte dello IOV-IRCSS e della propria Compagnia Assicurativa alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'ULSS 6, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS 6.

L' ULSS 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra lo IOV-IRCCS ed il paziente e comunque verrà tenuta dallo IOV-IRCSS manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

Lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere all'ULSS 6, per detta attività, il corrispettivo pari ad € 100/ora a cui va aggiunta la trattenuta del 5% e l'IRAP, come previsto dalle Linee guida regionali per la stipula delle convenzioni ex art. 58 CCNL 8.06.2000 (DGRV 866/2015).

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITÀ

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, i professionisti dell'ULSS 6 che effettuano l'attività di consulenza dovranno trasmettere alla UOS Attività a Pagamento dell'ULSS 6 il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente (modulo allegato alla presente convenzione) debitamente sottoscritto, indicando la data, l'effettivo orario di presenza, firmato dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dal Direttore della UO richiedente dello IOV-IRCCS.

Copia del riepilogo debitamente firmato sarà trattenuta presso la UO richiedente dello IOV-IRCCS, che provvederà poi a trasmetterlo alla

Direzione Sanitaria, la quale, validato il documento lo invierà alla UOC Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L' ULSS 6 emetterà mensilmente fattura allo IOV-IRCSS sulla base del numero di ore effettuate, distintamente per ciascuna specialità.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della DGRV n. 337 del 16.02.2010. sui corrispettivi lo IOV-IRCSS non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'ULSS 6 in occasione della corresponsione dei compensi a ciascuno specialista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dal 01.01.2019-31.12.2019.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L' ULSS 6 si riserva inoltre la facoltà di ridurre il numero degli accessi previsti dall'art. 2 del presente accordo per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla DGRV n. 866/2015 recante l'approvazione del Protocollo di Intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. A) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulata l'8.6.2000, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

ART. 8

PRIVACY

Con riferimento al nuovo Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è lo IOV-IRCSS. Ai sensi dell'art. 28 del suindicato Regolamento, lo IOV-IRCSS nomina l'ULSS 6 Euganea quale responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi alla salute, trattati nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti e nei tempi strettamente necessari per le finalità di cura. La nomina avviene con la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato b), che diviene parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

Come stabilito dal contratto di nomina a responsabile del trattamento e ai sensi dell'art.2 *quaterdecies* del D.lgs 196/2003, così come adeguato dal D.lgs 101/2018, l'Ulss 6 Euganea provvede a designare quali soggetti autorizzati al trattamento, i professionisti che renderà disponibili per l'espletamento delle consulenze oggetto della presente convenzione.

Restano in capo al titolare del trattamento gli obblighi di informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Ue, nonché le procedure atte a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti agli artt.15 e 21 del Regolamento, stabilendo quale punto di contatto la seguente mail: protocollo.iov@pecveneto.it.

ART. 9

REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte

richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dallo IOV-IRCCS.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

AZIENDA ULSS n.6 EUGANEA

IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
-dott.ssa Mariagrazia Facin-

**ISTITUTO ONCOLOGICO DEL
VENETO**

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Giorgio Roberti-

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. 3 "CLAUSOLA ASSICURATIVA" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

AZIENDA ULSS n.6 EUGANEA

IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
-dott.ssa Mariagrazia Facin-

**ISTITUTO ONCOLOGICO DEL
VENETO**

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Giorgio Roberti-

MODULO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA
In convenzione con l'Istituto Oncologico del Veneto - I.R.C.C.S.

Il sottoscritto _____ n. di matricola _____
 dipendente dell'ULSS 6 Euganea, comunica di aver effettuato le seguenti consulenze **in materia di**
 _____, al di fuori dell'orario di servizio.

MESE _____ **ANNO** _____

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	TIPOLOGIA DI CONSULENZA (accesso in reparto o ambulatorio IOV, visita oculistica). In caso di visita oculistica indicare i nominativi dei soggetti sottoposti a visita.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'attività è stata effettuata dagli specialisti afferenti alla propria UOC nei giorni ed orari sopra indicati esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, che l'attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza e che è compatibile con i compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale in materia di orario di lavoro e riposi, garantendo il rispetto dell'orario medio settimanale, dei turni di lavoro e della fruizione delle ferie.

IL DIRETTORE DELL'UOC

**Timbro e firma del professionista dell'ULSS 6
che ha effettuato la consulenza**

**Timbro e firma del Direttore Sanitario e del Direttore
dell'U.O. dello IOV-IRCCS
che ha richiesto la prestazione, a conferma dell'attività svolta**



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Istituto Oncologico Veneto nella persona del Direttore Generale, quale legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, Via Gattamelata n.64, C.F. e p. IVA 04074560287, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente "Istituto " o "Titolare " e "GDPR")

E

L'Azienda Ulss 6 con sede legale in Padova, Via degli Scrovegni n. 14, C.F. Partita I.V.A., 00349050286 nella persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Domenico Scibetta (di seguito anche "Responsabile")

congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" hanno sottoscritto una Convenzione avente ad oggetto attività di consulenza in materie sanitarie e ai fini dell'esecuzione della suddetta Convenzione, l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Istituto Oncologico veneto-IRCCS;
- l'Istituto svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- L'Azienda Ulss 6 "Euganea" è in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale degli Accordi e delle Convenzioni- di cui sopra - l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare l'Azienda Ulss 6 "Euganea", che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Responsabile"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del trattamento per conto dell'Istituto.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

"Autorità di Controllo"	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
"Accordo di trasferimento dei dati"	indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
"Categorie particolari di Dati"	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
"Comitato Europeo per la protezione dei dati"	indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
"Contratto"	indica l'accordo in essere tra le Parti.
"Dato/i Personale/i"	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
"Dati Giudiziari"	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

"Gruppo di Lavoro Articolo 29"	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
"Autorizzati"	indica le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.
"Interessato"	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
"Subfornitore/Sub-Responsabile"	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
"Terze Parti o Terzi"	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
"Trattamento"	indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione di cui sopra, l'Istituto nomina l'Azienda Ulss n.6 "Euganea" quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Responsabile prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

Il Trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Istituto e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

- Consulenza per diagnosi , assistenza e terapia

3. Tipologia di dati trattati

Il Trattamento dei dati personali, in riferimento ai servizi erogati in adempimento della Convenzione suindicata, riguarda:

- Dati di natura comune
- Dati definiti come particolari dall'art. 9 del GDPR, tra cui rientrano i dati relativi alla salute.

4. Diritti del Titolare

L'Istituto ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

Lo stesso Istituto, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei Dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

5. Obblighi del Responsabile



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Responsabile, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Responsabile si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Istituto, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti al trattamento svolto.

Il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

Il Responsabile si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Responsabile si impegna a cooperare con l'Istituto in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire allo stesso Istituto tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Istituto a mezzo posta elettronica.

Il Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

6. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

Il Responsabile, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, o dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Contratto.

In particolare, il Responsabile ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

6.1.1 adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;

6.1.2 non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Istituto al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Istituto stesso;

6.1.3 fornire all'Istituto una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

6.1.4 impiegare sistemi di sicurezza per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere trattati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di sicurezza in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

6.1.5 istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

6.1.6 comunicare all'Istituto il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

6.1.7 assistere lo stesso Istituto, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire - ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

- (i) alla sicurezza del trattamento;
- (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

In caso di violazione dei Dati Personali consistente nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui Dati Personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Istituto (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- informare l'Istituto tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Istituto che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Istituto e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Istituto per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Istituto ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

8. Documentazione Privacy

Il Responsabile si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

9. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Istituto di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Istituto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile).

10. Persone autorizzate



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Il Responsabile si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Istituto, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali. I documenti di nomina e le istruzioni saranno consegnati contestualmente all'incarico di consulenza.

11. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Responsabile può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Istituto ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "Sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto delle Convenzioni e degli Accordi: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Istituto prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il Responsabile si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare l'Istituto di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto delle Convenzioni e degli Accordi e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale Trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi che il Responsabile ha stipulato con l'Istituto ed in ogni caso nel rispetto degli Accordi e delle Convenzioni in oggetto.

Il Responsabile risponderà nei confronti dell'Istituto qualora gli eventuali Collaboratori Esterni e Sub-Responsabili del Trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati, e dichiara espressamente e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Istituto a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

12. Deroghe all'obbligo di riservatezza

Il Responsabile e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Responsabile è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Istituto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- (a) società parte del Gruppo del Responsabile, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Responsabile designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto delle Convenzioni e degli Accordi in essere;
- (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza;

fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

13. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all'Istituto ed a fornire allo stesso tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 6:
 - (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali;
 - (ii) accesso ai Dati Personali da parte di Terze Parti, fuori dai casi espressamente previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi;
 - (iii) qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

Ogni violazione dei dati personali di cui al punto b) deve essere comunicata al Titolare nel termine massimo di 48 ore dalla conoscenza della stessa, riportando la natura della violazione, le circostanze ad essa relative, le sue probabili conseguenze ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio e attenuare i possibili effetti negativi ed indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.

14. Controlli e attività di audit

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei Dati Personali, il Responsabile si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Il Responsabile inoltre riconosce all'Istituto il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Istituto.

A tal fine, l'Istituto potrà periodicamente sottoporre al Responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Anche per le finalità sopra esposte, il Responsabile è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

15. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia delle Convenzioni e degli Accordi e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il Trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Responsabile dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

16. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela,



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Istituto al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Istituto medesimo. Qualora l'Istituto rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata delle Convenzioni e degli Accordi.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente all'Istituto il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Istituto all'estero.

17. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Istituto Oncologico Veneto, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal Responsabile del trattamento il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di Trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



18. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione delle Convenzioni e degli Accordi, per qualsiasi causa, il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Data _____

Il Titolare del trattamento

Per integrale accettazione Il Responsabile esterno del trattamento
